

COMUNE DI ASCOLI PICENO

**VARIANTE AL PIANO DI
LOTTIZZAZIONE D' INIZIATIVA
PRIVATA IN
ZONA ESTENSIVA "C"
LOCALITA MONTEVERDE**

(deliberazione del C.C. n. 76 del 28/07/1988)

progetto : arch. Alberico Alesi



Proprietà : Castelletti Luigi
CO.MI. s.n.c.
(ex Coccia e C., Gasperi, Cappelli, Armandi)

A handwritten signature in black ink, which appears to read "Castelletti".

oggetto:

NORME EDILIZIE

data :

ELABORATO ADOTTATO CON
DELIB. CONS. N. 14 DEL 6/3/85 -
APPROVATO CON DELIB. CONS.
N. 116 DEL 12/12/85.

V. Barberi

TAV. 12

NORME EDILIZIE

- Art. 1 Indice di fabbricazione territoriale 0,5 mc./mq.
- Art. 2 Indice di fabbricazione fondiaria 0,71 mc./mq.
- Art. 3 Altezza massima 7,50 mt.
- Art. 4 Distanza minima dai confini di proprietà 5,00 mt. E' ammessa l'edificazione a confine dei lotti edificabili purché siano mantenuti i distacchi da quelli di proprietà.
- Art. 5 Distanza minima dalla strada di lottizzazione a fondo cieco 3,50 mt.
- Art. 6 Le caratteristiche degli edifici saranno libere con esclusione delle chiostrine.
- Art. 7 Gli spazi per parcheggi privati sono obbligatori e pari a 1 mq. ogni 10 mc. di costruzione.
- Art. 8 Non sono ammesse destinazioni commerciali.
- Art. 9 E' ammesso l'abbinamento di più unità abitative con edificazione a schiera che rispetti complessivamente il volume massimo ammissibile per ogni lotto.
- Art. 10 Le quote di spicco degli edifici nei lotti é stabilita in apposita tavola con l'indicazione delle quote assolute e si ammette una tolleranza in più o in meno pari a mt. 1.
- Art. 11 Il tipo edilizio previsto é la casa monofamiliare abbinabile in una edificazione a schiera nel rispetto della presente normativa.
- Art. 12 Non saranno da computare nell'altezza massima e nel volume del fabbricato i sottotetti non abitabili che rispondono alle seguenti caratteristiche:
- L'inclinazione delle falde sul piano orizzontale non potrà superare i 30° sessagesimali, con origine dell'inclinata dal piano di calpestio del sottotetto prolungato a non più di cm. 120 dalle facciate esterne dominanti.
- Comunque la linea o il piano di colmo del tetto non potrà mai superare l'altezza di m. 4,00 dal bordo superiore della gronda.

- Eventuali tratti piani di copertura al di sopra della gronda dovranno restare nella sagoma di ingombro, come sopra determinata; tale sagoma di ingombro potrà essere superata solo dai cosiddetti volumi tecnici atti a contenere i serbatoi idrici, l'extra corsa degli ascensori, i vasi di espansione dell'impianto di riscaldamento, le canne fumarie e di ventilazione ed i vani scala al di sopra delle linee di gronda, per la sola altezza ad essi strettamente necessaria, e dalla copertura degli abbaini, per un'altezza massima di cm. 100 da ricondurre a zero in corrispondenza della linea di colmo del tetto o in corrispondenza della linea di raccordo tra la falda inclinata e la copertura in piano. La lunghezza di detta copertura di abbaini non potrà superare la metà della distanza intercorrente fra la linea di raccordo della falda inclinata con la copertura piana e la gronda - in caso di tetti con falde inclinate e zone coperte in piano - e $\frac{2}{3}$ della distanza fra colmo e gronda per tetti a sole falde inclinate.

- Gli abbaini non potranno essere in numero superiore ad uno ogni 30 mq. di tetto, misurato in proiezione orizzontale, e non potranno avere che una finestra di lunghezza non superiore a m. 1,50 e di altezza non superiore a m. 0,60; in corrispondenza di essi non sarà consentito diminuire la pendenza generale della falda, nè creare spazi a terrazza; non è ammesso prolungare le fronti degli abbaini oltre lo stretto necessario a contenere la finestra. Sono cioè vietati abbaini contigui sviluppatosi a nastro lungo i tetti; gli abbaini dovranno quindi essere isolati e distare l'uno dall'altro non meno di m. 1,00.

- I vani del sottotetto, da soffittare con solai, dovranno avere un'altezza utile non superiore a m. 2,20 e saranno destinati esclusivamente a servizi generali del fabbricato (lavatoi, stenditoi, locali serbatoi e simili) ed eventualmente fondaci.

Art. 13 Per quanto non espressamente previsto nella presente normativa valgono le norme del vigente Regolamento Edilizio del Comune di Ascoli Piceno.

Art. 14 Al fine di salvaguardare l'aspetto paesistico della zona, si fa obbligo ai lottizzanti e loro aventi causa di rinverdire e piantumare le superfici di sterro, di riporto e aree verdi private di pertinenza dei lotti.